## ART. VII.6 ZONE B4 – INSEDIAMENTI RECENTI ZONE PARZIALMENTE EDIFICATI

(c1) In queste zone sono consentiti gli interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, e di nuova costruzione sui lotti liberi, con:

Indice di fabbricablità fondiaria = 1,30 mc/mq.

Pendenza massima coperture= 35%; 45% nelle aree montane

Parcheggi pertinenza fabbricati (tipo a) = vedi Tab 1 Parcheggi pubblici di relazione (tipo b) = 5 mq/100 mc

Distanze dai confini = 0,5 H max con un minimo di m.5

Indice di visuale libera =

H.max delle fronti = m. 7,50; Rapporto di copertura = 35%;

Verde permeabile = 30% della superficie fondiaria

Lunghezza massima fronti= 20,00 ml Volume massimo del fabbricato= 2.000 mc

Distanze dalle strade= a confine delle fasce di rispetto, se assenti come da

nuovo codice della strada

(c2) L'utilizzazione della cubatura relativa agli indici di fabbricabilità fondiaria di cui al presente articolo è subordinata alla cessione gratuita al Comune, per ampliamenti di sedi stradali e spazi pedonali, parcheggi, servizi e verde pubblico, di una superficie di terreno pari a mt 2 ,00 sull'intero fronte strada principale.

(c3) Nel caso di cessione gratuita all'A.C. delle aree destinate a servizi pubblici, l'indice di fabbricabilità è da applicare all'intera superficie fondiaria interessata dall'intervento. Tale norma è applicabile solo per cessioni di aree adiacenti le zone B4 interessate dagli interventi.